



STATUTI DELLA BRIGATA SCOUT LOCARNO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Nome,
personalità, sede,
rappresentanza,
responsabilità per
debiti

La BRIGATA SCOUT LOCARNO, fondata nel 1915, è la sezione di Locarno dell'Associazione Scoutismo Ticino.
È organizzata corporativamente (Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero) nei limiti degli statuti dell'Associazione cantonale.

Ha sede a Locarno ma estende la propria attività, tramite le sue sezioni, ai comuni del locarnese.

È rappresentata verso i terzi dal Presidente nei rapporti di competenza del Comitato, dal Capobrigata in quelli relativi all'attività, da entrambi nei rapporti di una certa importanza.

Risponde per i propri debiti con il capitale presente e con le regolari tasse dei membri, esclusa ogni ulteriore responsabilità dei membri o dell'Associazione cantonale.

Art. 2

Scopo, legge,
promessa, quinta
relazione

La BRIGATA SCOUT LOCARNO offre occasioni di vita e di educazione scout alla gioventù del Locarnese, senza imporre vincoli ideologici o confessionali. La coscienza degli animatori, di comune accordo e secondo il loro grado di responsabilità, decide dell'interpretazione della Legge scout.

I principi, gli scopi e i metodi sono quelli del Movimento Scout Svizzero (MSS), in particolare come esposti nel Profilo dello Scoutismo.

Art. 3

Appartenenza

I membri della BRIGATA SCOUT LOCARNO sono contemporaneamente membri dell'Associazione cantonale.

Per essi e per la Brigata valgono gli statuti e i regolamenti cantonali, completati dai presenti statuti.

Gli statuti e i regolamenti del MSS, dei suoi organi e delle sue commissioni competenti sono vincolanti per la sezione. I membri della sezione riconoscono e rispettano gli statuti e le regole del MSS.

Art. 4

Rappresentanza dei generi

La BRIGATA SCOUT LOCARNO è un'associazione mista. Tutte le funzioni e designazioni al genere maschile indicate in questo statuto sono usate per designare persone indipendentemente dal loro genere.

Nella direzione della sezione deve sussistere una rappresentanza di genere equilibrata.

2. MEMBRI

Art. 5

Definizione dei membri

I membri di Brigata sono coloro che partecipano regolarmente all'attività delle branche, e che pagano la tassa sociale decisa dall'Assemblea.

I rover che non fanno parte degli organigrammi sezionali, della Direzione o del Comitato, ma che sono attivi in Brigata, sono considerati rover di supporto, e compongono il Clan rover.

I membri del Clan rover forniscono primariamente il proprio servizio alla Brigata, ma possono anche svolgere attività proprie. Il Capo Clan rover è un membro del Clan rover che ne coordina le attività.

I rover di Brigata possono comporre dei Clan di progetto, che sono coordinati da un Capo progetto. Il Clan di progetto è un organo temporaneo, che viene sciolto alla conclusione o realizzazione del progetto.

I rover che non partecipano più regolarmente alle attività delle branche non fanno parte del Clan rover, ma compongono il gruppo "Sempre scout". Chi appartiene al gruppo "Sempre scout" è considerato un sostenitore della Brigata ma non ne è membro ai sensi di questo statuto.

La qualifica di membro onorario della Brigata può essere conferita dall'Assemblea a chi ha reso un servizio particolare alla BRIGATA SCOUT LOCARNO.

Art. 6

Ammissioni, esclusioni

Il Capobrigata è competente per l'ammissione e l'esclusione dei membri, riservato il diritto di ricorso al Comitato e,

successivamente, all'assemblea della Brigata e agli organi cantonali e federali.

La Brigata provvede a censire, annualmente, i propri attivi.

Art. 7
Sezioni, unità e
branche

La Brigata è suddivisa in Sezioni e unità, costituite e sciolte dal Comitato della Brigata su proposta del Capobrigata.
Le Sezioni si presentano sotto il proprio nome verso il pubblico locale, ma non hanno personalità giuridica e non possono assumere impegni in proprio.

Nei confronti degli organi dell'Associazione cantonale, soltanto gli organi di Brigata sono riconosciuti al pari e in luogo degli organi sezionali ai sensi dello statuto dell'Associazione cantonale.

Il Capobrigata determina i limiti nei quali le Sezioni possono autonomamente decidere sulla loro attività e sulla loro amministrazione, sotto sua responsabilità sia verso il Comitato della Brigata, sia verso l'Associazione cantonale.

I membri sono suddivisi in gruppi, colonie, mute, reparti, posti e clan. Una branca è composta dai gruppi della stessa classe di età. I limiti di età sono fissati dal Movimento Scout Svizzero.

La formazione e lo scioglimento di gruppi, colonie, mute, reparti, posti o clan spettano al Capobrigata.

Ogni unità è diretta da uno o più animatori.

3. ORGANI

Art. 8
In genere

Gli organi della Brigata sono:

- il Comitato
- la Direzione
- il Consiglio di Brigata
- l'Assemblea
- Ufficio di revisione

Contro le decisioni degli organi della Brigata ogni membro interessato può ricorrere all'Associazione cantonale.

A. Comitato della Brigata

Art. 9
Composizione,
elezione,
convocazione

Il Comitato è l'organo direttivo ai sensi dell'art. 10 dello statuto di Scoutismo Ticino.

Il Comitato della Brigata è composto al minimo da 5 membri, a cui corrispondono i ruoli di Presidente, Cassiere, Segretario, Coach G+S

e Capobrigata. La ripartizione dei ruoli tra i membri di Comitato è di competenza del Comitato stesso.

I membri di Comitato sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea della Brigata (ad eccezione del Capobrigata, che viene eletto dal Comitato e ne è membro di diritto, vedi art. 11). Possono essere rieletti. La durata complessiva del mandato di una persona nel comitato di Brigata non deve superare i 21 anni.

La carica di Presidente è incompatibile con la funzione di animatore.

Può entrare in Comitato un rover di Brigata, un genitore di membri oppure un sostenitore.

Il Presidente convoca il Comitato quando lo ritiene opportuno, ma almeno tre volte all'anno o su specifica richiesta del Capobrigata.

All'interno del Comitato possono essere nominate commissioni con compiti particolari.

Il Presidente o il Capobrigata possono invitare alle riunioni del Comitato i membri della Direzione, i quali partecipano senza diritto di voto.

Art. 10

Compiti in generale

Il Comitato esercita una sorveglianza generale sulla Brigata, in particolare sulla parte amministrativa.

Interviene di regola tramite osservazioni al Capobrigata.

Il Comitato collabora all'attività su richiesta del Capobrigata nei problemi di carattere generale e di rappresentanza.

Si occupa di reperire i mezzi finanziari e materiali necessari e amministra la cassa principale.

Approva i preventivi annuali presentati dal Capobrigata e decide sulle spese impreviste.

Il Comitato rappresenta i membri, i genitori degli attivi, i sostenitori e mantiene i contatti con essi, organizzando se necessario manifestazioni a questo scopo e, tramite il Capobrigata, ne riporta ai membri i desideri e le preoccupazioni.

Di principio, i membri di Comitato impegnano l'associazione con firma collettiva a due. Tramite delibera possono essere conferiti speciali poteri di rappresentanza (individuale o a persone estranee al Comitato).

Art. 11

Nomina, riconferma, sospensione del Capobrigata

Il Comitato nomina il Capobrigata per la durata di tre anni, vagliando la proposta del suo predecessore, fatta salva la ratifica dell'Associazione cantonale. E' possibile la riconferma.

Il Capobrigata resta in carica tre anni e può essere riconfermato dal Comitato.

Può sospendere in casi gravi il Capobrigata. In tal caso deve richiedere l'intervento dell'Associazione cantonale.

Art. 12
Risoluzione dei
conflitti

I membri del Comitato svolgono i loro compiti coscienziosamente e con diligenza, agendo esclusivamente nell'interesse della sezione. Se uno di essi ha un conflitto di interessi che rende impossibile votare in modo neutrale su una risoluzione, si devono osservare i seguenti

passi:

- La persona interessata informa il presidente e non partecipa al voto sull'argomento in questione . Questo deve essere registrato nel verbale;
- La persona interessata non discute l'argomento con gli altri membri del Comitato;
- Se il conflitto di interessi riguarda il Presidente, egli informa il suo sostituto e si astiene anch'egli dalla votazione;

Se un membro del Comitato è coinvolto in un conflitto di interessi ma lo contesta, il resto del Comitato può prendere decisioni escludendo il membro interessato.

B. Direzione della Brigata

Art. 13
Composizione

La Direzione della Brigata è composta dal Capobrigata, eventualmente dal Vice-capobrigata, dai Capisezione, dai Capibranca e dai Commissari di Brigata.

Art. 14
Nomina

La Direzione è nominata ogni anno dal Capobrigata.

Art. 15
Compiti

La Direzione della Brigata assiste il Capobrigata con potere consultivo in tutti i suoi compiti.

La Direzione prepara i programmi di attività della Brigata e le modifiche della documentazione della Brigata (Manuale di teoria e tecnica scout, regolamenti o direttive).

Approva i programmi delle branche e delle Sezioni.

La Direzione interviene nelle Sezioni in caso di necessità.

La Direzione della Brigata sorveglia affinché i principi scout e le regole della Brigata vengano seguiti dagli attivi e nei programmi dei gruppi.

Art. 16

Capobrigata

Dispone delle somme approvate nei preventivi dal Comitato.

La Direzione, o, subordinatamente, il Comitato, nomina i delegati all'Assemblea dell'Associazione cantonale.

I membri della Direzione si occupano dei compiti affidati loro dal Capobrigata.

I Capisezione, in particolare, sostituiscono il Capobrigata nelle sezioni.

Il Capobrigata è l'animatore-capo della Brigata.

Sentito il parere della Direzione, provvede alla nomina e all'esclusione dal proprio ruolo degli animatori.

Il Capobrigata rimane personalmente responsabile del rispetto degli statuti e dei regolamenti cantonali e, in particolar modo, della formazione degli animatori.

Al Capobrigata competono in caso di urgenza le competenze della Direzione, con l'obbligo di renderne conto successivamente a questo organo.

C. Consiglio di Brigata

Art. 17

Composizione

Il Consiglio di Brigata è composto da tutti gli animatori della Brigata.

Sono definiti animatori coloro che organizzano, dirigono e controllano l'attività scout nelle branche.

Art. 18

Convocazione,
trattande

Il Consiglio di Brigata viene convocato dal Capobrigata su richiesta della Direzione o di 1/3 degli animatori.

La convocazione avviene per iscritto, almeno una settimana prima della data fissata, con la precisazione delle diverse trattande. È presieduto da un animatore a turno.

Art. 19

Competenze

Il Consiglio di Brigata può chiedere alla Direzione della Brigata di rendere conto di tutte le decisioni prese.

Dibatte i problemi della Brigata.

Non può modificare le decisioni della Direzione della Brigata senza il consenso del Capobrigata.

Art. 20

Composizione dell'Assemblea, presidenza

D. Assemblea della Brigata

L'Assemblea della Brigata è composta da tutti gli animatori, i rover, i membri di Comitato e i genitori di membri della Brigata.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente in carica, salvo altra designazione dell'Assemblea.

Art. 21

Convocazione, trattande, votazioni

Il Comitato convoca l'Assemblea una volta all'anno, ed inoltre quando lo ritiene opportuno, o su richiesta del Capobrigata.

La convocazione è comunicata per iscritto almeno 15 giorni prima.

Decisioni su trattande indicate nella convocazione vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, quelle su trattande impreviste a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, compresi gli assenti.

Art. 22

Competenze, nomine

L'Assemblea nomina ogni tre anni i membri del Comitato e quelli dell'Ufficio di revisione.

Nomina, su proposta del Comitato, i soci onorari.

Può revocare le nomine in ogni tempo.

Se richiesto da un membro le nomine avvengono per scrutinio segreto.

L'Assemblea approva i conti e stabilisce l'ammontare della quota sociale.

All'Assemblea compete la modifica degli statuti, il deciderne l'interpretazione, il risolvere i conflitti all'interno della Brigata rispettando però le competenze dei suoi organi e nei limiti stabiliti dagli statuti dell'Associazione cantonale.

E. Ufficio di revisione

Art. 23

Composizione, competenze, nomine

L'Assemblea nomina ogni tre anni due membri dell'Ufficio di revisione (i revisori). La rielezione è consentita.

I revisori non devono essere membri della Brigata né dell'Assemblea della Brigata.

I revisori devono possedere le competenze necessarie.

L'ufficio di revisione ha il compito di verificare l'esattezza e completezza del conto annuale e il rispetto delle norme legali e statutarie. Ha il diritto di esaminare in qualsiasi momento contabilità e documentazione giustificativa

L'ufficio di revisione deve presentare un rapporto scritto all'Assemblea di Brigata.

4. FINANZE

Art. 24

Quote sociali

Ogni membro versa ogni anno, entro il mese di dicembre, la quota sociale in cui è compresa pure la parte da riversare annualmente all'Associazione cantonale.

Ogni sostenitore può versare su base volontaria un contributo, che è devoluto interamente alla Brigata.

Art. 25

Divisa

La divisa è oggetto personale e viene comperata singolarmente. In situazioni di particolare disagio finanziario familiare la Direzione può decidere di contribuire al pagamento.

Art. 26

Competenze finanziarie

Ogni sezione dispone di materiale, di locali e di una somma annuale, stabiliti dalla Direzione all'inizio della stagione.

Oltre a ciò la singola sezione non possiede autonomia finanziaria ed il suo capitale è comunque parte integrante del capitale di Brigata.

Art. 27

Raccolta di fondi, manifestazioni pubbliche

Le raccolte di fondi e le manifestazioni pubbliche sono organizzate dalla Direzione con la collaborazione del Comitato.

Sono permesse, previo consenso della Direzione, singole azioni di unità o di sezione.

Le stesse regole valgono per la raccolta di fondi a scopo benefico.

Art. 28

Principio del volontariato e dell'uguaglianza

Tutti i membri della Brigata prestano i loro servizi gratuitamente.

Tutti i membri della Brigata, indipendentemente della loro funzione, pagano le quote di partecipazione a copertura delle spese delle attività.

Il Comitato e la Direzione possono prevedere eccezioni a questo principio, in casi del tutto particolari.

Art. 29

Contributi G+S

Gli animatori scout che svolgono la loro funzione anche come monitori o Coach "Gioventù e Sport" non possono beneficiare personalmente delle indennità "G+S".

5. DIVERSI

Art. 30

Divisa

I membri sono tenuti a partecipare all'attività in divisa, secondo le direttive emanate dalla Direzione della Brigata.

Art. 31

Informazioni

Le comunicazioni ai membri della Brigata avvengono tramite circolari o numeri unici.

Tutti i membri sono abbonati alla pubblicazione ufficiale del MSS.

Altre comunicazioni di carattere informativo e propagandistico possono essere pubblicate sui quotidiani locali. La Direzione regola le competenze in proposito.

I membri e i sostenitori forniscono i dati necessari allo svolgimento dell'attività. I dati sono archiviati sine die salvo richiesta scritta di un ex-membro.

Le assicurazioni malattia, infortuni e responsabilità civile sono a carico di ogni singolo membro.

Art. 32

Corsi

Gli animatori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione dell'Associazione cantonale o della Brigata.

Il Capobrigata, rispettivamente la Direzione di Brigata, provvedono affinché gli animatori ricevano la formazione necessaria tramite i corsi ad opera della Brigata, dell'Associazione cantonale, del MSS, da Gioventù e Sport e di altri corsi riconosciuti dagli organi della Brigata.

Art. 33

Il Comitato o la Direzione devono mettere a disposizione di ogni membro, una copia dello statuto in vigore.

Art. 34

Scioglimento

Per lo scioglimento della Brigata fanno stato gli statuti cantonali.

Eventuali attivi diverranno proprietà di Scoutismo Ticino e nel caso dovesse essere costituita una nuova sezione locale dovranno essere destinati ad essa.

F. Statuto etico

Art. 35

Carta Etica e Statuto Etico

In quanto membri del MSS, la Brigata e i suoi membri sono soggetti alla Carta Etica e allo Statuto Etico di Swiss Olympic nonché agli ulteriori documenti esplicativi.

Il procedimento legale segue le disposizioni dello Statuto Etico e dei relativi regolamenti.

Statuti approvati dall'Assemblea di Brigata del 13 marzo 1981:

Con modifiche del:

- 21 novembre 2003
- 21 novembre 2008 (adattamento a nuova associazione Cantonale)
- 25 novembre 2011
- 21 novembre 2014
- 20 novembre 2021
- 22 novembre 2025

BRIGATA SCOUT LOCARNO

Il Presidente: Il Capobrigata:

Daide Nuzzi Luka Pacak